

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.,

PER: **Foti Salvatore**, nato ad Acireale (CT) il 27.08.1976 C.F. FTOSVT76M27A028Q, elettivamente domiciliato in Catania nella via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì, C.F. RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo pec avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto: **- ricorrente-**

CONTRO: **M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: **M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII- Ambito territoriale della Provincia di Catania**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it; **- resistenti-**

PER LA DECLARATORIA

Del diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento e all'attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio a seguito del conseguimento della specializzazione di "Marinaio Servizi Vari", avendo frequentato dal 19/04/1995 al 15/05/1995 con "regolare" rendimento il relativo corso di istruzione, così come indicato nel *Diploma- Ministero della Difesa- Comando Stazione Elicotteri M.M. Catania* (all. 1);

IN FATTO

- Il ricorrente attualmente deve presentare, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- valido per l'a.s. 2023/24;
- L'odierno ricorrente, quindi inviava un primo e formale reclamo a mezzo pec, in data 26.04.2023, nei modi e nei tempi previsti in sede di pubblicazione di graduatoria provvisoria, reclamo che è rimasto formalmente inevaso;



- È chiaro che vi sia stata una grossolana, erronea e quanto negativa interpretazione dell'apparato normativo vigente e a tal punto, questa difesa vuole evidenziare la nota del Miur prot. n. 8151 del 13.03.2015, secondo la quale **il MIUR riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto ANCHE dopo l'abolizione dell'obbligo di leva, nel caso di specie il Diploma per il corso d'istruzione anzidetto.**
- In occasione del bando di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, il MIUR nella nota prot. n. 8151 del 13.03.2015, riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva, così come per i corsi di istruzione rilasciati dal Ministero della Difesa, è valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici", in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. Per ogni anno: PUNTI 0,60; Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05;
- Tale nota è chiaramente distensiva e non restrittiva come invece l'amministrazione oggi resistente, vorrebbe fare intendere. Di guisa che è evidente come sino alla pubblicazione di tale nota veniva valutato solo il servizio civile volontario prestato sino al 2004 e non successivamente, mentre con l'introduzione della nuova fonte normativa si valuterà tale tipo di servizio anche dopo (*E' altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici"... ...anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.*);
- Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A*", nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*".
- Si evidenzia, altresì, come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la recentissima



sentenza n. 266 del 9 gennaio 2023, sulla base delle precedenti pronunce, ha riconosciuto che anche il **servizio militare prestato non in costanza di nomina** deve essere valutato per intero, e per un massimo di **6 punti** per ogni anno, al pari di quello prestato in costanza di nomina: *“posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva”* (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato).

IN DIRITTO

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a **Foti Salvatore** all’interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per il riconoscimento del corso di specializzazione di Marinaio-Servizi Vari presso Comando Stazione Elicotteri M.M.– Catania dal 19.04.1995 al 15.05.1995. Dunque, la controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull’assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all’annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

La nota prot. n. 8151 del 13.03.2015, MIUR riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Il **servizio civile volontario** svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici”, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Per ogni anno: PUNTI 0,60 Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05.

Il servizio civile nazionale è sempre valutato indipendentemente quale sia l’ente in cui sia stato prestato il servizio, **“Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici”** pertanto non può non essere valutato come



servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali. Per la convalida del titolo basta la certificazione rilasciata dall'ente presso cui si è svolto il suddetto servizio.

Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del corso di specializzazione di Marinaio- Servizi Vari frequentato presso Comando Stazione Elicotteri M.M.– Catania dal 19.04.1995 al 15.05.1995, **nello specifico punti 0,60 (per un anno di servizio svolto dal 01.04.2004 al 31.03.2005);**

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre

all'Ill.mo Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*,

-riconoscere il corso di specializzazione di Marinaio- Servizi Vari frequentato presso Comando Stazione Elicotteri M.M.– Catania dal 19.04.1995 al 15.05.1995 ai fini dell'inserimento nella graduatoria per il personale ATA graduatoria permanente provinciale a.s. 2023/2024 di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo con il punteggio aggiornato e **nello specifico punti riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il corso di specializzazione anzidetto (espletato dal 19.04.1995 al 15.05.1995) 0,60;**

Nel merito, all'Ill.mo Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché, Voglia *contrariis reiectis*,

--accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di valutazione del punteggio della ricorrente per l'inserimento nelle Graduatorie ATA della provincia di Catania per i profili professionali di assistente amministrativo, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

- riconoscere il nuovo punteggio in graduatoria, **nello specifico punti 6,00**, ordinando all'Ufficio Scolastico Territoriale di Catania di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti come l'immissione in ruolo e/o altri provvedimenti consequenziali oltre al risarcimento danni per perdita da chance e lucro cessante;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

Si versano in atti i seguenti atti e documenti:

-procura



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

1) *Diploma Comando Stazione Elicotteri M.M.- Catania dal 19.04.1995 al 15.05.1995;*

2) reclamo del 26.04.2023

3) nota del Miur prot. n. 8151 del 13.03.2015;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Il valore della causa è indeterminato ma il ricorrente, a seguito di auto-dichiarazione reddituale, non versa alcun C.U.

Salvis iuribus

Catania, lì 24.04.2023

Avv. Orazio URZI'

